

In vigore fino al 31 dicembre 2012

**MODALITA' APPLICATIVE DEL REGIME DI COMPENSAZIONE DELLA
SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAI
CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI**

Versione modificata con deliberazioni ARG/elt 152/08, ARG/elt 172/08, ARG/elt 19/09, ARG/elt 49/09, ARG/com 113/09, ARG/com 25/10, ARG/com 74/10, VIS 52/11, ARG/Com 201/11

INDICE

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 Definizioni.....	3
Articolo 2 Ambito di applicazione della compensazione.....	4
Articolo 3 Modalità di richiesta della compensazione.....	5
Articolo 4 Condizioni per l'ammissione alla compensazione.....	5
Articolo 5 Erogazione della compensazione.....	6
Articolo 6 Decorrenza della compensazione.....	7
Articolo 7 Applicazione della compensazione al cliente finale domestico.....	8
Articolo 8 Sistema informatico per l'ammissione alla compensazione.....	9
Articolo 9 Variazioni delle condizioni rilevanti per l'ammissione alla compensazione ..	11
Articolo 10 Controlli.....	12
PARTE II COMPONENTE TARIFFARIA COMPENSATIVA	13
Articolo 11 Compensazione per i clienti in stato di disagio economico.....	13
Articolo 12 Modalità di erogazione della compensazione per disagio economico	13
Articolo 13 Compensazione per i clienti in stato di disagio fisico	13
Articolo 14 Modalità di erogazione della compensazione per disagio fisico	14
Articolo 15 Erogazione della compensazione in caso di cumulo	14
Articolo 16 Aggiornamento della compensazione.....	15
PARTE III OBBLIGHI INFORMATIVI	15
Articolo 17 Obblighi per i venditori	15
Articolo 18 Obblighi per le imprese distributrici.....	16
Articolo 18bis	16
Obblighi per il soggetto erogatore di cui all'Articolo 1	16
PARTE IV MODULISTICA	16
Articolo 19 Schemi di istanza per l'ammissione al regime di compensazione.....	16

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni contenute nell'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito: TIT), integrate come segue:

- **apparecchiature elettromedicali** sono le apparecchiature medico terapeutiche di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 28 dicembre 2007;
- **certificazione ASL** è la certificazione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente che attesta l'uso di apparecchiature elettromedicali, rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto 28 dicembre 2007;
- **cliente finale domestico** è il cliente finale titolare di un contratto di cui al comma 2.2, lettera a) del TIT;
- **contratto di fornitura** è il contratto stipulato dal cliente finale con un venditore di energia elettrica;
- **decreto 28 dicembre 2007** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale del 28 dicembre 2007, recante Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 41 del 18 febbraio 2008;
- **decreto-legge n. 185/08**: è il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- **disagio economico** è la condizione in cui versa il cliente finale domestico, come definita all'articolo 2, comma 4, del decreto 28 dicembre 2007;
- **disagio fisico** è la condizione in cui versa il cliente finale domestico, come definita all'articolo 3, comma 1 del decreto 28 dicembre 2007;
- **famiglia numerosa**: è il nucleo familiare di cui all'articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge n. 185/08;
- **ISEE** è l'indicatore di situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
- **nucleo familiare** è il nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE;

- **numerosità nucleo familiare** è il numero di componenti il nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE;
- **numerosità familiare** è il numero di componenti la famiglia anagrafica intesa come insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima residenza;
- **POD** è il codice alfanumerico identificativo unico nazionale, definito ai sensi della deliberazione n. 168/03;
- **servizio di trasporto** è l'insieme dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura, erogati ai sensi del TIT;
- **soggetto erogatore** è il soggetto deputato ad erogare la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici indiretti di cui all'Articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09;
- **venditore** è l'esercente il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti finali, ivi inclusi gli esercenti il servizio di maggior tutela erogato ai sensi del TIV;

Articolo 2

Ambito di applicazione della compensazione

- 2.1 Ai sensi del decreto 28 dicembre 2007, è istituito il sistema di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica.
- 2.2 La compensazione della spesa di cui al comma 2.1 è riconosciuta, con le modalità disciplinate dal presente provvedimento, in relazione a punti di prelievo nella titolarità di clienti finali domestici, che risultino:
 - a) in condizioni di disagio economico;
 - b) in condizioni di disagio fisico.
- 2.3 I clienti domestici di cui al comma 2.2, lettera a) sono individuati come:
 - a) i clienti finali domestici di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto 28 dicembre 2007;
 - b) i clienti finali domestici che presentano apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge n. 185/08.
- 2.4 Fino all'adozione di apposite misure del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per l'individuazione delle apparecchiature di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto 28 dicembre 2007, i clienti finali domestici di cui al comma 2.2, lettera b), sono i clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per il loro mantenimento in vita, individuati come:
 - a) i clienti finali domestici già identificati ai sensi del Piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico della delibera CIPE n. 91 del 6

novembre 1979 e s.m.i. che ne facciano richiesta allegando una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che indichi: il tipo di apparecchiatura elettromedicali utilizzata e che tale apparecchiatura risulta necessaria per l'esistenza in vita del paziente;

- b) i clienti finali domestici che presentano una certificazione ASL che attesti la presenza, presso il punto di prelievo oggetto dell'agevolazione, di persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per l'esistenza in vita.

Articolo 3

Modalità di richiesta della compensazione

- 3.1 Ai fini dell'accesso alla compensazione di cui al comma 2.1, il cliente finale domestico presenta, ai sensi dell' articolo 4, comma 1 del decreto 28 dicembre 2007, apposita richiesta presso il proprio Comune di residenza, fornendo le informazioni e le certificazioni di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento, secondo una apposita modulistica predisposta in coerenza con le esigenze del sistema informatico di cui all'Articolo 8.
- 3.2 In alternativa a quanto disposto dal precedente comma 3.1, la richiesta di accesso alla compensazione di cui al comma 2.1 può essere avanzata da un organismo istituzionale appositamente individuato. In tal caso, le informazioni inerenti il POD, le caratteristiche elettriche della fornitura e la numerosità familiare potranno essere individuate rispettivamente dal distributore e dal Comune di residenza sulla base delle informazioni relative alla residenza e al codice fiscale del cliente finale domestico al quale si riferisce la richiesta.

Articolo 4

Condizioni per l'ammissione alla compensazione

- 4.1 La compensazione per i clienti finali domestici in condizioni di disagio economico, di cui al comma 2.2, lettera a), è riconosciuta al punto di prelievo corrispondente al POD indicato dal soggetto richiedente ai sensi del precedente Articolo 3, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) il nucleo familiare la cui certificazione ISEE risulti conforme ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto 28 dicembre 2007, ovvero di cui all'articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge n. 185/08, ha diritto alla compensazione con riferimento ad un solo punto di prelievo;
 - b) deve essere garantita la coincidenza:
 - i) della residenza anagrafica del cliente finale domestico con la localizzazione del punto di prelievo, per il quale è richiesta la compensazione;
 - ii) del nominativo e del codice fiscale del cliente finale domestico con le omologhe indicazioni del contratto di fornitura

- corrispondente al punto di prelievo per il quale è richiesta la compensazione;
- c) la potenza impegnata nel punto di prelievo per il quale è richiesta la compensazione non può essere:
 - i. superiore a 3 kW, nei casi di cui al comma 2.2, lettera a), con numerosità familiare fino a 4 componenti;
 - ii. superiore a 4,5 kW, nei casi di cui al comma 2.2, lettera a), con numerosità familiare oltre 4 componenti;
 - d) con riferimento a ciascuna certificazione ISEE ed ai codici fiscali relativamente ai quali la medesima certificazione è stata rilasciata, è attiva un'unica compensazione.
- 4.2 La compensazione per i clienti finali domestici in condizioni di disagio fisico, di cui al comma 2.2, lettera b), è riconosciuta al punto di prelievo corrispondente al POD indicato dal soggetto richiedente ai sensi del precedente Articolo 3, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) per ogni persona che versa in gravi condizioni di salute è prevista la compensazione con riferimento ad un solo punto di prelievo;
 - b) la localizzazione delle apparecchiature elettromedicali, così come desumibile dalle informazioni contenute nella richiesta di cui al comma 3.1, deve coincidere con quella del punto di prelievo per il quale è richiesta la compensazione;
 - c) il richiedente la compensazione deve essere l'intestatario del contratto di fornitura del punto di prelievo per il quale si richiede l'ammissione al regime di compensazione.
- 4.3 Le compensazioni per disagio fisico e disagio economico sono cumulabili in presenza dei rispettivi requisiti, fermo restando quanto disposto ai commi 4.1 e 4.2.
- 4.4 Per numerosità familiare fino a quattro componenti, la condizione di cui al comma 4.1, lettera b), punto i), è considerata soddisfatta se:
- a) al nominativo ed al codice fiscale del cliente finale domestico che richiede la compensazione corrisponde un contratto di fornitura per l'alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica con impegno di potenza non superiore a 3 kW e se
 - b) non sono attivi altri contratti di fornitura con le medesime caratteristiche, intestati al medesimo soggetto nel territorio in cui l'impresa distributrice svolge l'attività di distribuzione dell'energia elettrica.

Articolo 5

Erogazione della compensazione

- 5.1 La compensazione di cui al comma 2.1, differenziata in relazione alle fattispecie di cui al comma 2.2, lettere a) e b), è riconosciuta mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa, di valore negativo, espressa in euro per punto di prelievo per anno, applicata pro-quota giorno con le modalità previste nella Parte II del presente provvedimento.

- 5.2 Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, lettera a) del decreto 28 dicembre 2007, la componente tariffaria compensativa di cui al comma 5.1 è applicata dalle imprese di distribuzione, nel rispetto delle disposizioni del presente provvedimento, ai punti di prelievo individuati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, in relazione ai quali sia stato rilasciato il certificato di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto 28 dicembre 2007.
- 5.3 Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto 28 dicembre 2007, in esito al rilascio della certificazione di cui al medesimo comma il Comune trasferisce all'impresa distributrice territorialmente competente, anche per via informatica tramite il sistema di cui all'Articolo 8, gli elementi informativi a sua disposizione necessari per la gestione della compensazione.
- 5.4 Fermo restando quanto disposto all'articolo 4, comma 6, del decreto 28 dicembre 2007, l'impresa distributrice, prima di procedere all'erogazione della componente compensativa, è in ogni caso tenuta a verificare il rispetto delle condizioni di cui all'Articolo 4 con riferimento a tutte le informazioni a propria disposizione, anche tramite il sistema informatico di cui all'Articolo 8.
- 5.5 In relazione alle compensazioni riconosciute, l'impresa distributrice garantisce la separata evidenza contabile e fornisce al venditore evidenza separata delle somme riconosciute con riferimento a ciascun punto di prelievo beneficiario della compensazione.
- 5.6 Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera b) del decreto 28 dicembre 2007, il venditore è tenuto a trasferire al cliente finale domestico titolare del punto di prelievo interessato dalla compensazione, la componente tariffaria compensativa riconosciuta dall'impresa distributrice. Il venditore tiene separata evidenza contabile delle compensazioni ricevute dalle imprese di distribuzione e trasferite ai clienti finali.

Articolo 6

Decorrenza della compensazione

- 6.1 L'impresa di distribuzione applica la componente tariffaria compensativa, di cui all'Articolo 5, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla trasmissione delle informazioni da parte del Comune titolato a ricevere le domande ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto 28 dicembre 2007.
- 6.2 La compensazione prevista per i casi di disagio economico di cui al comma 2.2, lettera a), è riconosciuta dall'impresa distributrice per dodici mesi a decorrere dal mese di prima applicazione di cui al comma 6.1 e salvo richiesta di rinnovo ai sensi del comma 6.3.
- 6.3 Il rinnovo della compensazione per i casi di disagio economico di cui al comma 2.2, lettera a) deve essere effettuato antecedentemente alla fine del mese $n-1$, essendo n l'ultimo dei dodici mesi di durata della compensazione secondo quanto disposto dal comma 6.2. La richiesta di rinnovo è effettuata dal cliente finale domestico con le medesime modalità stabilite dal comma 3.1 e, in caso di esito positivo, dà diritto alla continuità di applicazione della compensazione per ulteriori dodici mesi.

- 6.4 Le richieste di rinnovo presentate successivamente al termine di cui al comma 6.3, sono trattate quali nuove richieste di ammissione e la decorrenza della compensazione è quella prevista dal comma 6.1.
- 6.5 La compensazione prevista per i casi di disagio fisico di cui al comma 2.2, lettera b), è riconosciuta dall'impresa distributrice senza interruzione fino alla notifica di cui al comma 9.3.

Articolo 7

Applicazione della compensazione al cliente finale domestico

- 7.1 Il venditore trasferisce la componente tariffaria compensativa al cliente finale domestico titolare del punto di prelievo interessato dalla compensazione, nella prima fattura utile successiva alla data di fatturazione della medesima componente tariffaria compensativa da parte dell'impresa distributrice. Il venditore dà separata evidenza della componente compensativa applicata nella fattura inviata al cliente finale.
- 7.2 [comma soppresso con deliberazione 25 febbraio 2010, ARG/com 25/10]
- 7.3 [comma soppresso con deliberazione 25 febbraio 2010, ARG/com 25/10]
- 7.4 [comma soppresso con deliberazione 25 febbraio 2010, ARG/com 25/10]
- 7.4.1 Entro il 30 novembre di ciascun anno, con riferimento alla fatturazione riferita ai consumi di competenza dell'anno solare precedente, ciascuna impresa distributrice comunica all'Autorità, secondo le modalità definite dalla Direzione tariffe, l'ammontare delle compensazioni erogate a ciascun venditore fornendo il dettaglio per ciascuna tipologia di disagio di cui al comma 2.2.
- 7.4.2 Entro il 30 novembre di ciascun anno, con riferimento alla fatturazione riferita ai consumi di competenza dell'anno solare precedente, ciascun venditore comunica all'Autorità, secondo le modalità definite dalla Direzione tariffe:
- a) l'ammontare delle compensazioni ricevute da ciascuna impresa distributrice ai sensi del comma 5.1, fornendo il dettaglio per ciascuna tipologia di disagio di cui al comma 2.2;
 - b) l'ammontare delle compensazioni trasferite ai clienti domestici ai sensi del comma 5.6, fornendo il dettaglio per ciascuna tipologia di disagio di cui al comma 2.2;
 - c) le motivazioni degli eventuali scostamenti tra gli ammontari di cui alle precedenti lettere a) e b).
- 7.5 Ai fini di quanto previsto dal comma 7.1, l'impresa distributrice:
- a) rende disponibile, in formato elettronico, a ciascun venditore l'elenco, aggiornato almeno mensilmente, dei punti di prelievo di pertinenza identificati tramite il codice POD e codice fiscale del cliente domestico a cui i medesimi punti si riferiscono:
 - i) ammessi al regime di compensazione di cui al comma 2.1;
 - ii) la cui domanda al regime di compensazione è stata rigettata;

- b) invia in formato elettronico, almeno in corrispondenza della prima fatturazione utile del servizio di trasporto, una comunicazione che:
 - i) attesta il riconoscimento della compensazione allo specifico punto di prelievo con riferimento ad uno specifico codice fiscale;
 - ii) riporta l'entità e la tipologia della compensazione, secondo la classificazione riportata nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
 - iii) indica la data di decorrenza e, ove rilevante, la data di termine del regime di compensazione determinata ai sensi del comma 6.2;
 - iv) indica il mese entro il quale effettuare la domanda di rinnovo della compensazione, ai sensi del comma 6.3.
- 7.6 La comunicazione di cui al comma 7.5 lettera b) è ripetuta nel caso di modifica delle informazioni di cui alla medesima lettera b).
- 7.7 In caso di *switching*, di cui al comma 1.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 42/08, l'impresa distributrice rende disponibili al nuovo venditore le informazioni di cui al comma 7.5 entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo la data di *switching*, come definita ai sensi del medesimo comma 1.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 42/08.

Articolo 8

Sistema informatico per l'ammissione alla compensazione

- 8.1 Al fine di semplificare e accelerare la procedura di riconoscimento della compensazione di cui al comma 2.1 e di effettuare verifiche incrociate circa la veridicità dei dati forniti dai clienti finali domestici per l'ammissione alla medesima compensazione, le imprese distributrici utilizzano un apposito sistema informatico per la gestione dell'ammissione alla compensazione.
- 8.2 Il sistema informatico di cui al comma 8.1, consente lo scambio delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto delle condizioni di cui ai commi 4.1 e 4.2. Tali informazioni includono almeno:
 - a) per il disagio economico, con riferimento a ciascun punto di prelievo beneficiario della compensazione:
 - i) codice fiscale e residenza del cliente finale domestico titolare del punto di prelievo e degli altri componenti il nucleo familiare rilevante ai fini ISEE;
 - ii) codice identificativo dell'attestazione ISEE;
 - iii) valore ISEE;
 - iv) periodo di validità dell'attestazione ISEE;
 - v) numerosità familiare ed eventuale condizione di famiglia numerosa;
 - vi) tipologia contrattuale di cui al comma 2.2 del TIT;
 - vii) potenza impegnata;
 - b) per il disagio fisico:
 - i) codice fiscale del cliente finale domestico titolare del punto di prelievo e degli altri componenti il nucleo familiare;

- ii) codice fiscale del soggetto in condizioni di disagio fisico;
 - iii) data di emissione ed eventuale scadenza della certificazione ASL;
 - iv) apparecchiatura elettromedicale utilizzata;
 - v) avvenuto inserimento del punto di prelievo negli elenchi utili ai fini dell'attuazione delle procedure del piano di distacco programmato;
 - vi) tipologia contrattuale di cui al comma 2.2 del TIT.
- 8.3 In relazione alle informazioni rese disponibili dal sistema informatico, l'impresa distributrice tratta come già verificate quelle inserite dai Comuni relative a:
- a) valore ISEE;
 - b) periodo di validità dell'attestazione ISEE e, se prevista, della certificazione ASL;
 - c) numerosità familiare ed eventuale condizione di famiglia numerosa;
 - d) residenza del titolare del punto di prelievo oggetto di compensazione;
 - e) per le richieste di compensazione di cui al comma 2.2 lettera a), coincidenza del nominativo e del codice fiscale del titolare del contratto di fornitura relativo al punto di prelievo beneficiario della compensazione con un componente del nucleo familiare cui si riferisce l'attestazione ISEE;
 - f) per le richieste di compensazione di cui al comma 2.2 lettera b), presenza del soggetto utilizzatore di apparecchiature elettromedicali presso il cliente finale domestico titolare del punto di prelievo beneficiario della compensazione;
 - g) per le richieste di compensazione di cui al comma 2.2 lettera b), tipologia dell'apparecchiatura elettromedicale utilizzata.
- 8.4 Il sistema informatico di cui al comma 8.1 è utilizzato anche al fine di:
- a) accelerare e automatizzare il trasferimento e lo scambio delle informazioni rilevanti ai fini dell'Articolo 9;
 - b) alimentare, ove risultasse utile e giustificabile in termini economici, un sistema di comunicazione, ulteriore rispetto a quanto disposto al comma 17.2 delle scadenze rilevanti ai fini del rinnovo della compensazione di cui al comma 6.3.
- 8.5 L'impresa distributrice provvede a comunicare al sistema informatico di cui al comma 8.1:
- a) l'esito delle verifiche di propria competenza di cui al comma 5.4 entro il primo giorno del secondo mese successivo alla messa a disposizione delle informazioni da parte del Comune;
 - b) la cessazione della compensazione nel caso di modifiche contrattuali che comportano la cessazione del diritto alla compensazione medesima entro 5 giorni lavorativi dal perfezionamento della variazione contrattuale.

Articolo 9

Variazioni delle condizioni rilevanti per l'ammissione alla compensazione

- 9.1 Nel caso di cessazione della fornitura, vulture, subentri o modifiche contrattuali per *mortis causa* la compensazione cessa contestualmente alla variazione contrattuale.
- 9.2 Nel caso di modifica della numerosità familiare la variazione della compensazione decorre dal primo giorno del mese successivo all'avvenuta notifica della variazione all'impresa di distribuzione da parte del Comune, fermo restando il termine di scadenza della compensazione.
- 9.3 Nel caso di cessato uso di apparecchiature elettromedicali, la compensazione viene interrotta dal primo giorno del mese successivo all'avvenuta notifica all'impresa di distribuzione.
- 9.4 Ai fini di quanto previsto al comma 9.3, il venditore, entro 10 giorni lavorativi, comunica all'impresa distributrice competente le segnalazioni ricevute ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 7, del decreto 28 dicembre 2007.
- 9.5 La compensazione, cessa contestualmente alla modifica contrattuale che comporti il superamento dei limiti di potenza impegnata di cui al comma 4.1, lettera c), per il caso di disagio economico.
- 9.6 Nel caso di cambio di residenza del cliente finale domestico avente diritto alla compensazione, la segnalazione della nuova residenza è effettuata tramite il Comune di nuova residenza. La compensazione in corrispondenza del punto di prelievo di nuova residenza decorre dalla data della nuova residenza in corrispondenza del nuovo punto di prelievo indicato dal cliente beneficiario della compensazione ovvero, se successiva, dalla data di cessazione dell'agevolazione nel precedente punto di prelievo e, ove previsto, mantiene il medesimo termine di scadenza. I Comuni e le imprese di distribuzione o, in mancanza di accordo, le imprese di distribuzione tra di loro si accordano per lo scambio delle informazioni utili alla sincronica cessazione/attivazione della compensazione.
- 9.7 La mancata o ritardata comunicazione delle modifiche di cui ai precedenti commi, comporta la restituzione alla Cassa da parte del cliente finale domestico delle somme eventualmente indebitamente percepite, incrementate di un tasso di interesse pari all'*euribor* a 1 mese, maggiorato di 10 punti base.
- 9.8 In caso di mancata restituzione di quanto previsto al comma 9.7, la Cassa può richiedere l'attivazione delle procedure previste dall'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 4/08 per i casi di morosità dei clienti finali disalimentabili e procedere al recupero coatto delle somme dovute.

Articolo 10

Controlli

- 10.1 Le imprese distributrici e i venditori sono tenuti, per i profili di propria competenza, alla verifica della veridicità delle informazioni fornite dal cliente finale domestico titolare del punto di prelievo beneficiario della compensazione.
- 10.2 Il venditore, nel caso non riscontrasse la coincidenza delle informazioni trasmesse dai distributori con le corrispondenti informazioni del contratto di fornitura:
- a) verifica con l'impresa distributtrice le informazioni che risultano non coincidenti con riferimento al POD per il quale è richiesta la compensazione;
 - b) nel caso in cui, a seguito delle verifiche di cui alla precedente lettera a), permangano le condizioni di non ammissione alla compensazione:
 - i) non procede al trasferimento di cui al comma 7.1;
 - ii) restituisce alla Cassa la compensazione fatturata dall'impresa distributtrice, comunicando alla Cassa medesima, il codice POD cui si riferisce la restituzione, l'impresa distributtrice di riferimento e l'ammontare della compensazione da restituire.
- 10.2.1 L'impresa distributtrice, nel caso in cui a seguito delle verifiche di cui al comma 10.2 lettera a) riscontrasse la mancanza dei requisiti di ammissibilità alla compensazione, provvede a comunicare, al sistema informatico di cui al comma 8.1, la rettifica d'esito delle verifiche di propria competenza, entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione delle verifiche medesime.
- 10.2.2 A seguito delle verifiche di cui al comma 10.2 lettera a), le informazioni trasmesse dai distributori e quelle risultanti dal contratto di fornitura devono risultare allineate.
- 10.3 Ogni anomalia e/o variazione intervenuta in riferimento al punto di prelievo al quale viene riconosciuta la compensazione viene segnalato al distributore e al Comune competente.
- 10.4 Ciascuna impresa distributtrice, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, attiva procedure per la verifica sistematica dei prelievi di energia elettrica effettuati in corrispondenza dei punti di prelievo che beneficiano di compensazioni di cui al comma 2.1, al fine di individuare situazioni anomale con riferimento all'entità dei consumi ovvero alla loro periodicità.
- 10.5 Le eventuali anomalie rilevate ai sensi del precedente comma 10.4, sono segnalate, con cadenza almeno semestrale, ai Comuni competenti e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

PARTE II

COMPONENTE TARIFFARIA COMPENSATIVA

Articolo 11

Compensazione per i clienti in stato di disagio economico

- 11.1 L'ammontare della compensazione di cui al comma 2.2, lettera a), per i clienti in stato di disagio economico, erogato ai sensi dell'Articolo 5, è fissato dall'Autorità in coerenza con i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto 28 dicembre 2007.
- 11.2 L'ammontare della compensazione determinato ai sensi del comma 11.1 è riportato nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento ed è differenziato rispetto al numero di componenti la famiglia anagrafica, vale a dire:
- a) numerosità familiare fino a 2 (due) componenti;
 - b) numerosità familiare oltre 2 (due) e fino a 4 (quattro) componenti;
 - c) numerosità familiare oltre 4 (quattro) componenti.

Articolo 12

Modalità di erogazione della compensazione per disagio economico

- 12.1 La compensazione di cui al comma 11.2 è riconosciuta con la cadenza prevista per la fatturazione del servizio di trasporto applicando una componente tariffaria, arrotondata con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{CCE_i}{365} * gg$$

dove:

- CCE_i è la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di prelievo per anno, di cui alla Tabella 3 allegata al presente provvedimento, differenziata in relazione alla numerosità familiare i ;
- gg sono i giorni, compresi nel periodo di vigenza della compensazione, considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.

Articolo 13

Compensazione per i clienti in stato di disagio fisico

- 13.1 L'ammontare della compensazione di cui al comma 2.2, lettera b), per i clienti in stato di disagio fisico, erogato ai sensi dell'Articolo 5, è fissato dall'Autorità in coerenza con i criteri di cui all'articolo 3 del decreto 28 dicembre 2007.

13.2 L'ammontare della compensazione determinato ai sensi del comma 13.1 è riportato nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento.

Articolo 14

Modalità di erogazione della compensazione per disagio fisico

14.1 La compensazione di cui al comma 13.2 è riconosciuta con la cadenza prevista per la fatturazione del servizio di trasporto applicando una componente tariffaria, arrotondata con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{CCF}{365} * gg$$

dove:

- *CCF* è la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di prelievo per anno, di cui alla Tabella 4 allegata al presente provvedimento;
- *gg* sono i giorni, compresi nel periodo di vigenza della compensazione, considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.

Articolo 15

Erogazione della compensazione in caso di cumulo

15.1 Nel caso di cumulo delle compensazioni per disagio fisico e disagio sociale ai sensi del comma 4.3, in luogo di quanto disposto ai commi 12.1 e 14.1, la compensazione complessiva è riconosciuta con la cadenza prevista per la fatturazione del servizio di trasporto, applicando una componente tariffaria compensativa, arrotondata con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{CCE_i + CCF}{365} * gg$$

dove:

- *CCE_i* è la componente tariffaria compensativa, espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno, di cui alla Tabella 3 allegata al presente provvedimento, differenziata in relazione alla numerosità familiare *i*;
- *CCF* è la componente tariffaria compensativa, espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno, di cui alla Tabella 4 allegata al presente provvedimento;
- *gg* sono i giorni, compresi nel periodo di vigenza della compensazione, considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.

Articolo 16

Aggiornamento della compensazione

- 16.1 L'Autorità aggiorna contestualmente all'aggiornamento dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche in bassa tensione, gli ammontari di compensazione di cui ai commi 11.2 e 13.2.
- 16.2 L'aggiornamento di cui al comma 16.1 a valere per l'anno n , è effettuato applicando ai valori in vigore nell'anno $n-1$ la variazione percentuale delle spesa media del cliente domestico tipo, con tariffa D2 e consumo pari a 2700 kWh/anno, servito in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del decreto 28 dicembre 2007.

PARTE III

OBBLIGHI INFORMATIVI

Articolo 17

Obblighi per i venditori

- 17.1 Ciascun venditore provvede a dare la più ampia pubblicità alla disposizioni del presente provvedimento, anche tramite il proprio sito internet. A tal fine fa riferimento allo schema di informativa pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
- 17.2 Ciascun venditore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione n. 152/06, per ciascun punto di prelievo ammesso al regime di compensazione della spesa provvede ad inserire, in ciascun documento di fatturazione nel quale venga riconosciuta la compensazione di cui al comma 2.1, la seguente dicitura:
- a) “La sua fornitura è ammessa alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai sensi del decreto 28 dicembre 2007 (cosiddetto bonus sociale elettrico). La richiesta di rinnovo deve essere effettuata entro *mese/anno*”, nei casi di cui al comma 2.2, lettera a), ovvero nei casi di cumulo di cui al comma 4.3;
 - b) “La sua fornitura è ammessa alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai sensi del decreto 28 dicembre 2007 (cosiddetto bonus sociale elettrico)”, nei casi di cui al comma 2.2, lettera b).
- 17.3 Nella prima fatturazione utile o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo, il venditore comunica ai clienti finali titolari dei punti di prelievo inclusi nell'elenco ricevuto dall'impresa distributrice di cui comma 7.5, lettera a), punto ii), la non ammissione al regime di compensazione invitando i medesimi clienti a rivolgersi al proprio Comune per ulteriori informazioni. [*comma soppresso con deliberazione ARG/com 113/09 a partire dall'1 gennaio 2010*]

Articolo 18

Obblighi per le imprese distributrici

- 18.1 Ciascuna impresa distributtrice provvede a dare la più ampia pubblicità alla disposizioni del presente provvedimento, anche tramite il proprio sito internet. A tal fine fa riferimento allo schema di informativa pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Articolo 18bis

Obblighi per il soggetto erogatore di cui all'Articolo 1

- 18bis.1 Il soggetto erogatore di cui all'Articolo 1 gestisce, a partire dall'1 dicembre 2009, le comunicazioni relative all'ammissibilità al regime di compensazione ed alla necessità di rinnovo.

PARTE IV

MODULISTICA

Articolo 19

Schemi di istanza per l'ammissione al regime di compensazione

- 19.1 Ai fini della richiesta di ammissione al regime di compensazione della spesa di cui al comma 2.2, lettera a), i clienti finali domestici utilizzano il modulo *Abis* allegato al presente provvedimento.
- 19.2 Ai fini della richiesta di ammissione al regime di compensazione della spesa di cui al comma 2.2, lettera b), i clienti finali domestici utilizzano il modulo B, allegato al presente provvedimento.
- 19.3 Ai fini della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 2.4, lettera a), i clienti finali domestici utilizzano il modulo C, allegato al presente provvedimento.
- 19.4 La certificazione ASL di cui al comma 2.4, lettera b), deve riportare almeno le informazioni indicate nel modulo D, allegato al presente provvedimento.
- 19.5 Ai fini della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 2.3, lettera b), i clienti finali domestici utilizzano il modulo E, allegato al presente provvedimento.

Tabella 1 - Elementi informativi da presentare all'atto della domanda di cui al comma 3.1

Informazione	Tipo di disagio	
	economico	fisico
Data di presentazione della domanda	X	X
Nome e cognome e codice fiscale del richiedente	X	X
Indirizzo di residenza del richiedente	X	X
Recapiti telefonici, fax e di posta elettronica del richiedente e, se differente dalla residenza, recapito postale	X	X
Codice fiscale degli altri componenti il nucleo familiare del richiedente		X
Indirizzo punto di prelievo da agevolare	X	X
Codice identificativo del punto di prelievo da agevolare (POD)	X	X
Nome, cognome e codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura relativo al punto di prelievo da agevolare	X	X
Potenza impegnata nel punto di prelievo da agevolare	X	X
Attestazione ISEE	X	
Numero identificativo dell'attestazione ISEE	X	
Valore indicatore ISEE	X	
Data rilascio e scadenza dell'attestazione ISEE	X	
Numerosità familiare	X	
Eventuale condizione di famiglia numerosa	X	
Certificazione ASL o dichiarazione sostitutiva di notorietà		X
Data rilascio certificazione ASL		X
Tipo di apparecchiatura elettromedicale		X
Consenso al trattamento dei dati di consumo ai fini delle verifiche di cui all'articolo 10	X	X
Impegno a comunicare le variazioni	X	X
Tipologia di domanda(*)	X	X

(*) Nuova domanda, rinnovo, variazione POD, altre variazioni

Tabella 2 – Classificazione delle tipologie di compensazione di cui al comma 7.5

Codice tipologia agevolazione	Descrizione
ExFy	dove: <ul style="list-style-type: none"> • E indica “disagio economico” • F indica “disagio fisico; • x = 0,1, 2, 3 indica l’ammontare da erogare secondo la classificazione di cui alla tabella 3 • y indica il numero di agevolazioni per disagio fisico (y = 0 se non è presente alcuna agevolazione per disagio fisico)

Tabella 3 - Ammontare della compensazione per i clienti in stato di disagio economico, di cui al comma 11.2 (€/anno per punto di prelievo)

Codice	Descrizione	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
E0	Nessuna agevolazione	€0	€0	€0	€0	€0
E1	Numerosità familiare 1-2 componenti	€60	€58	€56	€56	€63
E2	Numerosità familiare 3-4 componenti	€78	€75	€72	€72	€81
E3	Numerosità familiare oltre 4 componenti	€135	€130	€124	€124	€139

Tabella 4 - Ammontare della compensazione per i clienti in stato di fisico, di cui al comma 13.2 (€/anno per punto di prelievo)

Codice	Descrizione	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
F0	Nessuna agevolazione	€0	€0	€0	€0	€0
Fy	Disagio fisico (l’importo è moltiplicato per il valore assunto da y)	€150	€144	€138	€138	€155